



# MUNICIPIO CITTA' DI NASO

Città Metropolitana di Messina



Delibera N. 33 del 01.08.2016

## COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione articolato regolamentare della tassa sui rifiuti TARI.**

L'anno **DUEMILASEDICI**, addì **UNO** del mese di **AGOSTO ( 01.08.2016)** alle ore **19:00** e seguenti, nella sala adibita alle adunanze consiliari ( Cine Auditorium Comunale) ubicata in via Cuffari, a seguito determinazione del Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio Comunale, convocato ai sensi dell'art. 19, 3° comma, della L.R. 7/92 come integrato dall'art. 43 della L.R. 26/1993 e dell'art. 22 del vigente Statuto Comunale, si è riunito in sessione **ORDINARIA** ed in seduta di inizio disciplinata dal 1° comma dell'art. 30 della L.R. 6-3-86, n. 9, risultano all'appello nominale:

Numero	Consiglieri	Presenti	Assenti
1	NANI' GAETANO	X	
2	FERRAROTTO ROSINA	X	
3	CALIO' SARINA MARIA	X	
4	GORGONE ROSALIA	X	
5	RIFICI SARA	X	
6	GALLETTA MARTINA	X	
7	PORTINARI ALFREDO	X	
8	LETIZIA ANTONINO		X
9	MAROTTA FRANCESCO		X
10	BEVACQUA IVAN	X	
11	SPAGNOLO MARIA	X	
12	CATANIA FRANCESCO	X	
13	SCORDINO CONO	X	
14	LO PRESTI DECIMO	X	
15	BONTEMPO GAETANO	X	

Assegnati n.	<b>15</b>	Presenti n.	<b>13</b>
In carica n.	<b>15</b>	Assenti n.	<b>02</b>

Assume la Presidenza il consigliere, **rag. Gaetano Nani'**, nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale.**

Partecipa il Segretario Comunale, **dott.ssa Carmela Calì.**

Sono presenti gli assessori: **Giuseppe Randazzo Mignacca, Maria Parasiliti, Giovanni Rubino.**

Sono presenti anche: **il responsabile area economico-finanziaria, dott.ssa Giuseppina Mangano e il responsabile area tecnica 2, geom. Rosario Giuseppe Calì.**

**Il Presidente**, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, apre la seduta.

La seduta è pubblica.

**Il Presidente** legge la proposta di delibera e chiede se vi siano interventi.

**Il vice Sindaco, Randazzo Mignacca**, illustra la proposta e chiarisce che la proposta di modifica, non essendo stata approvata nella seduta precedente, ha comportato che, le rate di scadenza siano rimaste n. 2, come da vigente regolamento e non n. 4; ciò avverrà quando entrerà in vigore la modifica regolamentare e cioè nell'anno 2017.

**Il capogruppo di maggioranza**, presenta n. 2 emendamenti, di concerto con il vice Sindaco, proponente.

**Il responsabile area economico finanziaria**, dott.ssa Mangano, appone i pareri sugli emendamenti.

**Chiede la parola il consigliere Bevacqua** dicendo di essere in linea di principio d'accordo e favorevole alla rateizzazione, tuttavia rileva come scorretto il fatto di operare sempre in regime di emergenza con ordinanze e non con bandi pubblici.

**Illustra il Presidente** lo stato dell'arte circa la già avvenuta pubblicazione del bando per l'affidamento del servizio.

**Anche l'assessore Rubino** ribadisce che è già in pubblicazione il bando europeo, da circa tre mesi, non solo sul sito istituzionale e sull'albo pretorio ma anche sulla gazzetta ufficiale;

**Il consigliere Lo Presti** conviene sul fatto che a Naso la situazione è rosea rispetto al palermitano o allo stesso messine, nei quali si è al trac, circa l'emergenza-rifiuti: egli si dà una spiegazione di ciò e cioè che gli Enti tutti hanno fornito fin'ora dati di conferimento non reali; ritiene altresì che se si fosse giunti al Bando prima, probabilmente ci sarebbero state delle riduzioni in bolletta. Disquisisce sui possibili benefici come il compostaggio.

**Interviene il consigliere Rifici Sara** per asserire che anche chi abita in centro può fruire dei benefici del compostaggio, se è proprietario di un appezzamento di terreno.

**L'assessore Rrandazzo Mignacca** interviene per sottolineare, anzi al contrario di quanto asserito dalla minoranza, che in base al prezzario regionale, per lo spazzamento, con il bando i costi aumentavano rispetto al piano finanziario precedente.

**Il Presidente mette ai voti**, per alzata di mano, gli emendamenti.

L'esito della votazione è il seguente:

**1° EMENDAMENTO: n. 5 ASTENUTI (minoranza) – n. 8 FAVOREVOLI;**

**2° EMENDAMENTO. N. 5 ASTENUTI (minoranza) – n. 8 FAVOREVOLI.**

Successivamente, **il Presidente mette ai voti**, per alzata di mano, la proposta per come emendata; L'esito riportato dei voti è il seguente: **n. 5 ASTENUTI (minoranza) – n. 8 FAVOREVOLI;**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Sentita la lettura della proposta di deliberazione nonché gli interventi in aula;

Visti gli emendamenti presentati in aula dalla maggioranza;

Vista la proposta agli atti per come emendata;

Con votazione: **n. 5 ASTENUTI (minoranza) – n. 8 FAVOREVOLI**, resa per alzata di mano;

### **DELIBERA**

di approvare la proposta agli atti per come emendata e che la stesura finale del regolamento, in allegato, fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato..



**GRUPPO CONSILIARE "GENERAZIONE FUTURO"**

Al presidente del Consiglio Comunale  
Gaetano Nani

**EMENDAMENTI**

**OGGETTO: Approvazione articolato regolamentare della tassa sui rifiuti TARI**

**EMENDAMENTO 1:**

Si propone di modificare del punto n° 2 della proposta del deliberato le parole "dall'esercizio finanziario 2016" in "dall'esercizio finanziario 2017"

**EMENDAMENTO 2:**

Si propone di cassare per intero il punto 3 della proposta del deliberato e di conseguenza modificare la numerazione dei punti successivi 4 e 5 in **3 e 4**

Naso, li 01/08/2016

*Per pronto lavoro  
il parere di agibilità  
tecnica e ambientale  
si espone per  
Naso, li 01/08/16*

Il Capogruppo di "Generazione Futuro"  
Francesco Catania

*favorevole*

*[Signature]*

*[Signature]*



# Municipio della Città di Naso

## Città Metropolitana di Messina

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 31 DEL 13.06.16 PER IL CONSIGLIO COMUNALE

PROPONENTE: VICE SINDACO

OGGETTO: Approvazione articolato regolamentare della tassa sui rifiuti TARI.

### IL VICE SINDACO

**Visto** l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**Considerato** che l'Amministrazione Comunale ha deciso di approvare separati regolamenti per le suddette componenti della IUC al fine di rendere il più agevole possibile, per i contribuenti, la lettura e la comprensione della complessa disciplina che caratterizza il nuovo cumulo di tributi comunali;

**Visti** i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi riferimenti caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

**Visto** l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

**Visto** l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'Irpef, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 9 settembre 2014 d'approvazione del regolamento per la disciplina del tributo TARI;

**RISCONTRATA** la necessità di apportare alcune modifiche al vigente Regolamento TARI, nel rispetto delle esigenze dei cittadini e di questa Amministrazione, senza arrecare squilibri finanziari al bilancio 2016;

**RITENUTO** opportuno stabilire, a decorrere dall'anno 2016, la riscossione in quattro rate, anziché le due previste dall'art. 22 comma 3 del vigente Regolamento Comunale TARI, al fine di rateizzare maggiormente la tassa dovuta per l'anno di competenza;

**ESAMINATE** le modifiche al regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), che hanno portato a riscrivere l'articolo interessato, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale, ed approvate con deliberazione di Giunta Municipale n° 132 del 26 maggio 2016, rimandando la definitiva approvazione al Consiglio Comunale.

**RITENUTO** di dover approvare le suddette modifiche;

**VISTO** l'art. 38 comma 3 del vigente Statuto Comunale secondo il quale i regolamenti possono essere adottati sotto forma di schema dall'Organo Esecutivo e solo successivamente approvati dal Consiglio Comunale.

**VISTO** il D.Lgs 18/08/2000, n° 267.

**VISTO** l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali vigente in Sicilia.

**VISTO** lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 2 comma 6

### SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1. Di approvare l'articolato regolamentare della tassa sui rifiuti (TARI)", approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 9 settembre 2014, riscrivendo l'articolo interessato nella versione aggiornata, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. Di dare atto che le citate modifiche entrano in vigore con decorrenza dall'esercizio finanziario 2016.
3. Stabilire che, il versamento della TARI (Tassa Rifiuti), per il solo anno 2016, sia effettuato in quattro rate scadenti alla fine del mese di giugno, agosto, ottobre e dicembre, tenuto conto che il termine per il pagamento della prima rata prevista per il mese di febbraio 2016 è già scaduto.
4. Di delegare il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria a trasmettere copia della presente deliberazione e del regolamento modificato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.
5. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 6, del vigente Statuto Comunale, il regolamento sarà ripubblicato per la durata di 15 giorni, dopo che la deliberazione di approvazione sarà divenuta esecutiva.

Il Responsabile dell'istruttoria  
Carmela Sirna

*Carmela Sirna*

Il Proponente  
Il Vice Sindaco

Giuseppe Randazzo Mignacca

*Giuseppe Randazzo Mignacca*

**Art. 22**  
**RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate (quattro), scadenti alla fine del mese di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 5,00. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto di accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'intero importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà, sulla base delle normative consentite dalle leggi vigenti, alla riscossione dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 26 comma 1 di questo regolamento.
7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

**Parere del responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal **D.Lgs. n. 126/14**, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità tecnica** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole.**

---

Naso, 10/06/2016

Il Responsabile  
IL DIRIGENTE IN AREA  
ECONOMICO-FINANZIARIA  
(dott.ssa Giuseppina Mangano)

---

**Parere del responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D. Lgs. 267/00 per come modificato dall'art. 3, comma 1, lett.b) L. n. 213/2012 e successivamente modificato dal **D.Lgs. n. 126/14**, a sua volta contenente disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 118/11 ed ai sensi dell'art. 12, L.R. n. 30/00, per quanto concerne **la regolarità contabile** della proposta di deliberazione relativa all'oggetto esprime parere: **Favorevole.**

---

Naso, 10/06/2016

Il Responsabile dell'ufficio Ragioneria  
dott.ssa Giuseppina Mangano

ALBO n. 730

MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NASO  
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA  
RIUNIONE DELLA III^ COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE  
BILANCIO E FINANZE - PERSONALE

VERBALE N 4/16

li 27.07.2016

L'anno duemilasedici, addì 27 del mese di Luglio, alle ore 16,15 su convocazione del Presidente, si è riunita nei locali Municipali, la III^ Commissione Consiliare Permanente, sono presente i Signori:

- |                      |            |
|----------------------|------------|
| 1) NANI Gaetano      | Presidente |
| 2) RIFICI Sara       | Componente |
| 3) CATANIA Francesco | Componente |
| 4) GALLETTA Martina  | Componente |
| Assenti:             |            |
| 5) Lo Presti Decimo  | Componente |
| 6) Bevacqua Ivan     | Componente |

Svolge le mansioni di Segretario la dipendente Anna Rita Calcerano, nominata dal Sindaco.

Il Presidente, constatata la validità dell'adunanza dichiara aperta la seduta ed invita la commissione a trattare i punti iscritti nell'o.d.g. della seduta odierna.

**1) Approvazione articolato regolamentare della tassa sui rifiuti TARI.**

Esaminata la proposta, la commissione esprime parere favorevole ed invia al Consiglio ogni ulteriore decisione.

Si passa alla trattazione del 2° punto all'o.d.g.:

**2) Approvazione rendiconto esercizio finanziario 2015.**

Il Presidente illustra la proposta la Commissione vista tra l'altro la relazione del Revisore dei Conti allegata, esprime parere favorevole e rimanda al Consiglio ogni decisione.

Si passa alla trattazione del 3° punto all'o.d.g.

**3) Adeguamento del costo di costruzione ai sensi dell'art. 6 della legge 10/77 per l'anno 2016.**

Il Presidente illustra la proposta. La Commissione dopo ampia discussione, anche nella considerazione che trattasi di obbligo di legge, esprime parere favorevole ed invia al C.C. ogni decisione.

Si passa alla trattazione del 5° punto all'o.d.g.

**4) Adeguamento degli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 6 della legge 10/77 per l'anno 2016.**

Il Presidente illustra la proposta e la commissione rimanda al C.C. ogni decisione. Alle ore 17,15 il Presidente, avendo esaurito i punti iscritti all'o.d.g. e non avendo alcun componente chiesto la parola, dichiara sciolta la seduta.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE  
f.to NANI

I COMPONENTI  
f.to RIFICI  
f.to GALLETTA  
f.to CATANIA

IL SEGRETARIO  
f.to CALCERANO





# **COMUNE DI NASO**

**PROVINCIA DI MESSINA**

Via Marconi n° 2 – 98074 Naso (ME) – Tel +39 0941 961060 – 961307 - fax 0941 961041  
P.IVA 00342960838 – Posta elettronica Certificata [comunenaso@pec.it](mailto:comunenaso@pec.it)

**ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N 33 DEL  
01/08/2016**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)**

## INDICE

<i>Art. 1</i>	<i>Oggetto del regolamento</i>
<i>Art. 2</i>	<i>Istituzione della TARI</i>
<i>Art. 3</i>	<i>Presupposto</i>
<i>Art. 4</i>	<i>Soggetti passivi</i>
<i>Art. 5</i>	<i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>
<i>Art. 6</i>	<i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>
<i>Art. 7</i>	<i>Produzione di rifiuti speciali non assimilati</i>
<i>Art. 8</i>	<i>Determinazione della base imponibile</i>
<i>Art. 9</i>	<i>Istituzioni scolastiche statali</i>
<i>Art. 10</i>	<i>Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti</i>
<i>Art. 11</i>	<i>Determinazione delle tariffe del tributo</i>
<i>Art. 12</i>	<i>Piano finanziario</i>
<i>Art. 13</i>	<i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>
<i>Art. 14</i>	<i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>
<i>Art. 15</i>	<i>Obbligazione tributaria</i>
<i>Art. 16</i>	<i>Mancato svolgimento del servizio</i>
<i>Art. 17</i>	<i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>
<i>Art. 18</i>	<i>Riduzioni tariffarie</i>
<i>Art. 19</i>	<i>Tributo giornaliero</i>
<i>Art. 20</i>	<i>Tributo provinciale</i>
<i>Art. 21</i>	<i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>
<i>Art. 22</i>	<i>Riscossione</i>
<i>Art. 23</i>	<i>Rimborsi e compensazioni</i>
<i>Art. 24</i>	<i>Verifiche e accertamenti</i>
<i>Art. 25</i>	<i>Funzionario responsabile</i>
<i>Art. 26</i>	<i>Sanzioni ed interessi</i>
<i>Art. 27</i>	<i>Contenzioso</i>
<i>Art. 28</i>	<i>Norme transitorie e finali</i>

**Art. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Naso, della Tassa sui Rifiuti (TARI), costituente, ai sensi dell'art.1, comma dal 639 della Legge n° 147/2013 e s.m.i., una delle due componenti dell'Imposta Comunale Unica riferita ai servizi, stabilendo condizioni, modalità e obblighi per la sua applicazione.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999 , n. 158 e s.m.i., nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

**Art. 2**  
**ISTITUZIONE DEL TRIBUTO**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti applicati dal Comune, la Tassa sui rifiuti (TARI), a copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641 – 668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999 e dal presente Regolamento.

**Art. 3**  
**PRESUPPOSTO**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

**Art. 4**  
**SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.
2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
3. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione e detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
4. Per le utenze domestiche residenti, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante

- all'anagrafe della popolazione, per i non residenti il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo.
5. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
  6. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
  7. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

#### **Art. 5**

### **LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono tassabili tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati. Sono considerate tali le abitazioni dotate di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per le utenze non domestiche, tutti i locali forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche pur aventi destinazione accessoria o pertinenziale di locali a loro volta assoggettati al prelievo.

#### **Art. 6**

### **LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO**

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i locali e le aree scoperte che non possono produrre rifiuti urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità. Presentano tali caratteristiche:
  - a. unità immobiliari, adibite a civile abitazione, prive di mobili e suppellettili e di utenze (acqua, energia elettrica, gas) tale condizione deve perdurare per almeno un anno di tassazione;
  - b. unità immobiliari, adibite a deposito attrezzi agricoli ed a servizio delle coltivazioni dei fondi limitrofi, di proprietà di soggetti residenti;

- c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
  - d. centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, ove non si abbia, di regola, la presenza di persone o operatori;
  - e. fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
  - f. soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
  - g. gli edifici in cui è esercitato pubblicamente il culto, limitatamente alla parte di essi ove si svolgono le funzioni religiose.
  - h. aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
  - i. aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
  - j. aree impraticabili o intercluse da recinzione;
  - k. aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
  - l. aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
  - m. zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
  - n. aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti e degli impianti di lavaggio automezzi;
  - o. aree scoperte pertinentziali o accessorie a case di civile abitazione quali, ad esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
  - p. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
  - q. Sale espositive di musei, pinacoteche e simili.
2. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private sono esclusi dal tributo: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive; sono, invece, soggetti al tributo: gli uffici, i magazzini e i locali ad uso di deposito, le cucine e i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, le sale di aspetto, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
  3. Le suddette circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e devono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione quale ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità

emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

#### Art. 7

### PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

CATEGORIA DI ATTIVITA'	PERCENTUALE DI ABBATTIMENTO DELLA SUPERFICIE
Autocarrozzerie	75%
Officine per riparazione auto, moto, elettrauto, gommisti	70%
Distributori di carburante	20%
Attività artigianali manifatturiere nelle quali siano presenti superfici adibite a verniciatura e/o lavorazione superficiale di metalli e non (fabbri, falegnamerie, carpenterie e simili)	30%
Lavanderie a secco e tintorie non industriali	30%
Officine metalmeccaniche	50%
Canili	30%
Laboratori di analisi, radiologici, fotografici, ambulatori dentistici, odontotecnici, veterinari	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie, ceramiche	25%
Qualsiasi altra attività non prevista nell'elenco e che risulti nella condizione di cui al presente comma	20%

3. Gli utenti per essere ammessi a beneficiare delle riduzioni di cui ai commi precedenti devono presentare apposita dichiarazione con allegata idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.).
4. Nel caso che le condizioni di cui al comma 3 non siano state dichiarate la riduzione della superficie non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

**Art. 8**  
**DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE**

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 645 della Legge 27 dicembre 2013, n° 147, sino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 comma 647 della medesima legge, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 mt., delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti al tributo i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione.
5. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate dei precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione se le superfici già dichiarate o accertate ai fini del soppresso prelievo abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

**Art. 9**  
**ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

**Art. 10**  
**COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati.
2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13/01/2003, n. 36, individuati in base ai criteri definiti dal D.P.R. 158/1999.

3. Ai sensi del D.P.R. 158/1999, i costi da coprire con il tributo includono anche i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche.
4. A norma del comma 655, art. 1 della legge n. 147/2013 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
5. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati sono determinati annualmente dal piano finanziario di cui al comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013.

#### **Art. 11**

#### **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO**

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.
2. Le tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 158/1999.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti. La classificazione delle categorie delle utenze domestiche e non domestiche è riportata nell'Allegato 1 al presente regolamento.
4. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
5. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:
  - a) la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;
  - b) la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.
  - c) In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì: la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.

#### **Art. 12**

#### **PIANO FINANZIARIO**

1. Ai sensi del comma 683, art. 1 della legge n. 147/2013 la determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti



urbani con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

2. Tutti gli uffici comunali interessati sono tenuti a fornire tempestivamente le informazioni necessarie per la predisposizione del piano finanziario e della tariffa del tributo ed in particolare tutti i costi sostenuti dall'ente che per natura rientrano tra i costi da considerare secondo il metodo normalizzato di cui al DPR n.158/99.

### **Art. 13**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

### **Art. 14**

#### **CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE**

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 21. Tale obbligo non sussiste per le variazioni del numero dei componenti rilevabili d'ufficio con le modalità e gli effetti indicati nel comma successivo.

3. La verifica delle variazioni anagrafiche dei residenti è effettuata d'ufficio con una cadenza non inferiore a due volte ogni anno solare e con effetto a decorrere dal primo giorno successivo all'aggiornamento.
4. Non vengono considerati, o considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza:
  - a. gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
  - b. gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro all'estero o al di fuori del territorio regionale, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa.
5. Le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che hanno stabilito la residenza fuori dal territorio comunale. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a uno nella generalità dei casi.
6. Per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, la tariffa fissa e la tariffa variabile sono determinate in base alla superficie dell'immobile, a fronte di tariffe unitarie che non tengono conto del numero dei componenti occupanti.
7. Ai fini della determinazione della quota variabile di tariffa, le cantine, le autorimesse o gli altri luoghi di deposito si considerano utenze domestiche con un solo occupante, se condotte da persone fisiche prive di utenze abitative nel territorio comunale. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
8. Per le utenze domestiche la superficie dell'immobile è articolata, nel minimo e nel massimo tassabile, con riguardo al numero dei componenti il nucleo familiare, secondo la seguente tabella :

<b>TARIFFE UTENZE DOMESTICHE</b>		
1	Famiglie di 1 componente	Minimo mq. 50 massimo mq. 145
2	Famiglie di 2 componenti	Minimo mq. 60 massimo mq. 165
3	Famiglie di 3 componenti	Minimo mq. 70 massimo mq. 180
4	Famiglie di 4 componenti	Minimo mq. 80 massimo mq. 190
5	Famiglie di 5 componenti	Minimo mq. 90 massimo mq. 195
6	Famiglie di 6 o più componenti	Minimo mq. 100 massimo mq. 200

#### **Art. 15**

#### **OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione di locale ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purchè debitamente dichiarata.
2. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
3. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

#### **Art. 16**

### **MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO**

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo dovuto dai contribuenti coinvolti è ridotto in misura dell'80%.

#### **Art. 17**

### **RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% del tributo.
3. Al fine del calcolo della suddetta riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente Kd) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe.
4. La riduzione di cui al presente articolo verrà calcolata a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso del l'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza.

#### **Art. 18**

## RIDUZIONI TARIFFARIE

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  - a) abitazioni con un unico occupante, come dedotto dalle risultanze anagrafiche per i soggetti residenti nel comune: riduzione del 10%;
  - b) utenze domestiche non residenti tenute a disposizione per uso stagionale che vengono occupati o detenuti in modo non continuativo ma ricorrente: riduzione del 30% .
  - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30% .
  - d) fabbricati rurali ad uso abitativo, e relative pertinenze: riduzione del 30%.
2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applicano le seguenti riduzioni:
  - 20% per le utenze che effettuano il compostaggio singolarmente;
  - 30% per le utenze che effettuano il compostaggio organizzato per zona territoriale omogenea, preventivamente definita.

La riduzione è subordinata alla presentazione ed autorizzazione di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento, corredata dalla documentazione comprovante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio. Le agevolazioni di cui presente comma verranno calcolate a consuntivo con compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.

È data facoltà alle utenze che fanno parte di un unico immobile di servirsi del medesimo contenitore. Tale facoltà può essere esercitata da un massimo di 3 utenze per immobile e la documentazione comprovante l'acquisto del contenitore per le due utenze che utilizzano la comune compostiera dovrà essere sostituita da nulla-osta autorizzativo rilasciato dall'acquirente 1° utente.

3. Per le aree ed i locali situati al di fuori della zona perimetrata in cui è effettuata la raccolta il tributo è ridotto del 60% se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita sia superiore a 500 metri, escludendo dal calcolo i percorsi in proprietà privata. Si considerano comunque ubicate in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
4. La riduzione indicata nel precedente comma 2 compete a richiesta dell'interessato e decorre dal 1° giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza, salvo che non sia domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso o di variazione, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

## **TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 30%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone e, a partire dall'entrata in vigore dell'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11 del D.Lgs 23/2011, secondo i termini e le modalità di pagamento della stessa.
7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio TARI tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

### **Art. 20**

## **TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nelle misura percentuale deliberata dalla Provincia.

### **Art. 21**

## **DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE**

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di 60 giorni dalla data di inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax,

allegando fotocopia del documento d'identità, o posta elettronica certificata PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di 60 giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a) Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b) Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d) Numero degli occupanti i locali;
- e) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f) Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;
  - b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
  - c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
  - d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
  - e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
  - f) Data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati.
6. La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.
  7. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 60 giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo

relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di presentazione della dichiarazione di cessazione oltre il termine di 30 giorni, ma comunque nel corso dell'anno, il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal bimestre successivo a quello in cui si è stata presentata la denuncia di cessazione.

8. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le sole annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

#### **Art. 22**

### **RISCOSSIONE**

1. Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi è versato direttamente al Comune, mediante modello di pagamento unificato (modello F24) o bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, in quanto compatibili.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.
3. Il pagamento degli importi dovuti deve essere effettuato in 4 rate (quattro), scadenti alla fine del mese di maggio, luglio, settembre e novembre di ogni anno. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto, comprensivo del tributo provinciale sia inferiore ad € 5,00. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite.
5. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
6. Il pagamento della tassa non versata alle scadenze è sollecitato dal Comune mediante apposito atto di accertamento per parziale od omesso versamento alla scadenza notificato al contribuente tramite raccomandata con ricevuta di ritorno con addebito delle spese di notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'intero importo dovuto entro e non oltre 60 giorni dalla notifica del sollecito, con l'avvertenza che in mancanza si procederà, sulla base delle normative consentite dalle leggi vigenti, alla riscossione dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali e contestuale irrogazione della sanzione di cui all'art. 26 comma 1 di questo regolamento.

7. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.

#### **Art. 23**

### **RIMBORSI E COMPENSAZIONE**

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, su richiesta del contribuente il credito spettante può essere compensato con il tributo dovuto per gli anni successivi o con le somme dovute a tale titolo a seguito della notifica di avvisi di accertamento.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data della richiesta.

#### **Art. 24**

### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Il Comune svolge le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati al pagamento della tariffa ed al controllo dei dati dichiarati nelle denunce. A tal fine può:
  - a) Richiedere notizie relative ai presupposti di applicazione tariffaria, sia ai conduttori, agli occupanti o ai detentori, sia ai proprietari dei locali e/o aree anche con eventuale richiesta di comparire;
  - b) utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
  - c) accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
    - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
    - del proprio personale dipendente;
    - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni. Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.



- d) utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.
2. L'utente è tenuto a produrre documenti, a fornire le notizie ed eventualmente comparire come previsto al precedente comma 1, lett. a), entro 30 giorni dalla richiesta. Il Comune, decorso il termine assegnato, emette gli atti di riscossione sulla base degli elementi in possesso ovvero mediante ricorso alle presunzioni semplici a norma dell'art. 2729 del Codice Civile.
  3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio TARI, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):
    - delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
    - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
    - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
    - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
  4. Il tributo è accertato in base alle vigenti disposizioni di legge di cui al Decreto Legislativo 296/06 art. 1 commi 161 e successivi. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto. Gli atti di accertamento TARI divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.
  5. In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento la riscossione degli importi ancora dovuti viene effettuata dal Comune mediante ruolo affidato, nel rispetto della normativa vigente, all'agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, come modificata dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n° 46 e successivi ove applicabile per legge alle entrate dei Comuni oppure mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n° 602, in quanto compatibili.
  6. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

**Art. 25**  
**FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.

#### **Art. 26**

#### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 472/97. Per la predetta sanzione è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97. Se il versamento è effettuato entro 15 giorni la sanzione è pari al 2% giornaliero.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente a uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione di 1/3 e degli interessi.

#### **Art. 27**

#### **CONTENZIOSO**

1. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Commissione tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. 546/1992.

#### **Art. 28**

#### **NORME TRANSITORIE E FINALI**

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 01/01/2014.
2. Alla data di entrata in vigore del tributo disciplinato dal presente regolamento, ai sensi del comma 704 art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147, è soppressa l'applicazione della TARES. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. In sede di prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARES, il numero dei componenti il nucleo familiare

delle utenze domestiche sarà determinato in base alle risultanze anagrafiche alla data del 1° gennaio dell'anno di entrata in vigore del tributo e le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'iscrizione alla CC.II.AA, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

Letto, approvato e sottoscritto.

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

F.to dott.ssa Rosina Ferrarotto

**IL PRESIDENTE**

F.to rag. Gaetano Nani

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo.-  
- 4 AGO. 2016  
Naso, li \_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Carmela Calìo

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**  
Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione dell'addetto alle pubblicazioni, visti gli atti di ufficio;  
**CERTIFICA**  
Che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal  
- 5 AGO. 2016 (Reg. Pub. N. \_\_\_\_\_)  
L'addetto alle pubblicazioni  
F.to \_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa. Carmela Calìo

**SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE**

E' rimasta pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari con nota n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Naso, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott.ssa Carmela Calìo

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione

Naso, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott.ssa Carmela Calìo

**CERTIFICATO DI RIPUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione è stata ripubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi, dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_, e che contro di essa non sono stati presentati opposizioni o reclami.

Naso, li \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

F.to dott.ssa Carmela Calìo

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. \_\_\_\_\_ comma \_\_\_\_\_ della Legge Regionale n. 44/1991.-  
Naso, li \_\_\_\_\_  
Visto:  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to dott.ssa Carmela Calìo

E' copia da servire per uso amministrativo  
Naso, li \_\_\_\_\_  
**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
dott.ssa Carmela Calìo